



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

L'UNIVERSITÀ STATALE DI NEW YORK STONY BROOK

e

L'UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"


APPENDICE sullo SCAMBIO DI STUDENTI

In conformità alla sezione II dell'Accordo di Cooperazione, sono qui stabilite le seguenti modalità destinate ad incoraggiare e facilitare lo scambio di studenti:

1. Lo scambio degli studenti deve avere la durata di un anno accademico o di un semestre.
2. Il numero di studenti che partecipa allo scambio ogni anno sarà stabilito da un comune accordo non oltre il 1 Febbraio del precedente anno accademico. La Sapienza e Stony Brook sono d'accordo nel portare a realizzare la piena reciprocità nello scambio degli studenti entro tre anni. Questo equilibrio deve essere realizzato tramite lo scambio di un egual numero di studenti o tramite altri scambi di natura accademica.
3. La selezione iniziale sarà effettuata dall'istituzione di provenienza; comunque l'istituzione ospite si riserva il diritto di negare l'ammissione a qualunque studente non incontri i suoi generali criteri di ammissione.
4. Dossiers sugli studenti saranno inviati all'istituzione ospite non più tardi del 15 Marzo per le ammissioni autunnali e del 15 Ottobre per le ammissioni primaverili.
5. Ogni università ospite assisterà gli studenti in arrivo nel trovare una sistemazione. Gli studenti saranno responsabili per i costi del loro vitto e alloggio.
6. Gli studenti ammessi saranno responsabili per i rimanenti costi relativi agli insegnamenti, all'orientamento, al vitto e all'alloggio. Qualora vi sia reciprocità, l'università ospite rinuncerà alle spese richieste per l'insegnamento agli studenti in arrivo.
7. Gli studenti coinvolti nello scambio saranno responsabili per tutti i costi deducibili relativi al servizio sanitario.
8. Per la durata del programma gli studenti devono essere impegnati in corsi a tempo pieno tenuti presso l'Università ospitante e secondo quanto previsto dal programma di laurea dello studente.
9. Gli studenti saranno liberi di scegliere i corsi tra l'intera offerta didattica dell'università ospitante, purché questi soddisfino i requisiti richiesti.
10. Gli studenti dovranno adeguarsi a tutte le leggi e ai regolamenti dell'Università ospitante, compresi i requisiti accademici e la condotta.

11. Gli studenti partecipanti al programma di scambio non potranno laurearsi presso l'università ospite
12. Su richiesta dello studente, al termine di un programma oltreoceano, l'università spedisce all'istituzione di provenienza un registro ufficiale dei corsi seguiti presso l'università ospite
13. Ogni Università accetterà il lavoro accademico svolto nell'altra università e assegnerà crediti ai suoi studenti secondo il proprio regolamento accademico. Nessuna università sarà responsabile per gli atti dell'altra o per quelli compiuti dagli studenti partecipanti allo scambio.
14. L'università ospitante assisterà gli studenti in arrivo nell'ottenere il permesso di soggiorno e gli altri documenti richiesti per entrare nel paese ospitante. Per soddisfare i regolamenti del paese ospitante agli studenti partecipanti allo scambio è richiesto di provvedere a garantire che abbiano risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare tutte le spese.
15. Questa appendice avrà efficacia per lo stesso periodo dell'Accordo di Cooperazione e potrà essere modificata attraverso un reciproco accordo scritto tra le due parti. Per materie non prese in esame nell'appendice, le università faranno riferimento al loro Accordo di Cooperazione.


Per l'Università di Roma, "La Sapienza"


Il Rettore
Prof. Renato Guarini



14 APR. 2006

Per l'Università di Stony Brook

 6/28/06
William Arens, Ph.D. Data

 6/28/06
Shirley Strum Kenny, Ph.D. Data
Presidente